

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1053

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BIGNARDI, GIOMO, FERIOLI**

*Presentata il 19 febbraio 1969*

### Riconoscimento degli anni di insegnamento prestato dagli insegnanti di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo la chiusura delle Accademie fasciste di Roma e di Orvieto e prima della creazione degli Istituti superiori di educazione fisica, si è determinata una situazione abnorme per la preparazione degli insegnanti di educazione fisica e per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Sino alla emissione della legge 7 febbraio 1958, n. 88, era sufficiente il possesso del diploma di istituto di istruzione media di secondo grado per ottenere il conferimento dell'incarico e della supplenza dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie di primo e secondo grado. Con la suddetta legge e con norme legislative successive furono fissati i criteri di ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento in parola.

Pertanto, sino a tutto l'anno scolastico 1961-1962 le ordinanze ministeriali, nel fissare i criteri per la formazione delle graduatorie degli incarichi e supplenze, hanno sempre fatto espresso riferimento agli anni di servizio. Successivamente tale riferimento è venuto meno. È da ritenere che il nuovo orientamento sia stato determinato dalla esigenza di uniformare

re la regolamentazione delle carriere degli insegnanti di educazione fisica a quella degli insegnanti di altre discipline.

È però da contestare la validità di ogni riferimento analogico. Infatti sino a tutto il 1958 non sussistevano disposizioni legislative circa i titoli specifici per l'insegnamento di educazione fisica. D'altra parte solo entro l'anno 1961-62 può ritenersi che i titoli specifici (diploma di istituti superiori di educazione fisica e attestato dei corsi per la formazione professionale) siano stati conseguiti dalla grande maggioranza del personale in servizio.

Si impone, pertanto, la esigenza di una norma legislativa che riconosca esplicitamente la situazione che si è per tanti anni determinata e che consenta al personale, che sino a tutto il 1962 ha prestato regolarmente servizio, di vedere riconosciuti a tutti gli effetti gli anni di insegnamento prestati.

Tale è la proposta di legge che presentiamo, confidando nella benevola considerazione degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Agli insegnanti incaricati e supplenti dell'insegnamento di educazione fisica sono riconosciuti validi a tutti gli effetti gli anni di servizio prestati nelle scuole secondarie ed artistiche statali, pareggiate e legalmente riconosciute sino a tutto l'anno scolastico 1962-63 purché in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado e purché dopo l'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e entro il 1963 abbiano ottenuto i titoli validi per essere ammessi all'abilitazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.